

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 62 del 15 marzo 2022:
**“Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale
del sistema imprenditoriale marchigiano”**

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Accordi regionali di investimento e innovazione)

L'articolo 2 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi attraverso bandi.

Per l'anno 2023, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 4,1 milioni di euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 14 / Programma 3	2140320007	Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici	-	4.100.000,00	-	Già iscritto con Bilancio di previsione 2022 / 2024

Il comma 10 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 3

(Altri interventi a sostegno degli investimenti)

L'articolo 3 illustra gli altri interventi a favore degli investimenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 4

(Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti)

L'articolo 4 dispone la possibilità di realizzare interventi da parte della Regione per facilitare l'attrazione e la promozione degli investimenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 5

(Interventi per l'attrattività dei territori)

L'articolo 5 prevede la possibilità di intervenire per migliorare la qualità delle aree produttive attraverso interventi di carattere logistico, energetico, ambientale, di connessione e servizi digitali.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 6

(Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up)

L'articolo 6 individua le tipologie di investimenti che possono essere sostenuti a vantaggio delle piccole e medie imprese, delle microimprese e delle start up.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 7

(Interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0)

L'articolo 7 prevede il sostegno a progetti rivolti alla trasformazione digitale delle imprese e azioni di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità della digitalizzazione.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali, che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 8

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI)

L'articolo 8 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle start up attraverso l'intervento di intermediari finanziari.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Articolo 9
(Clausola valutativa)

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2023 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 per 4,1 milioni di euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge potranno essere avviati, anche in corso d'anno, a seguito della contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall'articolo 3 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 3, Titolo 2, capitolo 2140320007 che presenta la disponibilità.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 14 Programma 3 Titolo 2	2140320007	Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti	-	4.100.000,00	-	Già iscritto con Bilancio di previsione 2022 / 2024 interamente disponibile

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandola, l'autorizzazione di spesa per la voce " Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici" della Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 11
(Abrogazione)

L'articolo 11 contiene l'abrogazione della l.r. 25/2018.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.